



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5127 - Data adozione: 24/03/2022

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 03 aprile 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/03/2022

Numero interno di proposta: 2022AD006069

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 564/2019 e prorogato con DGR n. 1393/2021 che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- l'alto numero di incendi boschivi che si sono sviluppati sull'intero territorio toscano negli ultimi dieci giorni;
- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio molto alto per lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche siccitose e dalla presenza di ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell'aria;
- che la tendenza meteo elaborata dal Consorzio LaMMA fornisce indicazioni di un possibile abbassamento del flusso atlantico con aumento della probabilità di pioggia solo a partire dal 30-31 marzo con a seguire un nuovo periodo caratterizzato da bassa probabilità di precipitazioni;

DECRETA

- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 03 aprile 2022 compreso;

- di dare, altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE